



***Comune di Lamporo***

***Provincia di Vercelli***

***Regolamento  
per l'organizzazione ed il  
funzionamento della Commissione  
Comunale di Vigilanza sui Locali di  
Pubblico Spettacolo***

# **REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

## **INDICE**

- Articolo 1 - Oggetto
  - Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni
  - Articolo 3 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza
  - Articolo 4 - Nomina della Commissione
  - Articolo 5 - Convocazione della Commissione
  - Articolo 6 - Riunioni della Commissione
  - Articolo 7 - Pareri e verbali delle adunanze
  - Articolo 8 - Richieste di intervento della commissione
  - Articolo 9 - Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s.
  - Articolo 10 - Spese di funzionamento della Commissione
  - Articolo 11 - Disposizioni finali
- 

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Le presenti disposizioni, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita anche C.C.V.l.p.s.) di cui all'articolo 141 e seguenti del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773", così come modificato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

### **Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., salvo i casi in cui tale compito risulta attribuito, ai sensi dell'articolo 142 del citato regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In particolare la Commissione Comunale ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.



5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre.

#### **Articolo 4 - Nomina della Commissione**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento sindacale.
2. La nomina del rappresentante degli esercenti e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo ed eventualmente di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale. Ove nel termine assegnato non venga comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, il Sindaco procede comunque alla nomina della Commissione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.
3. Due o più dipendenti comunali, scelti dal Sindaco, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplenti della Commissione per il disbrigo dei compiti previsti ai successivi articoli.

#### **Articolo 5 - Convocazione della Commissione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare a cura del Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.1.p.s..
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione e può essere inviato anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono od ogni altra forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente articolo 3.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce, affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo, informando preventivamente il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.1.p.s..
5. La data della riunione e/o del sopralluogo, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
6. Il Presidente, di concerto con il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.1.p.s., può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

#### **Articolo 6 - Riunioni della Commissione**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sala riunioni della sede comunale di **Garibaldi** n. 4 al primo piano, ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere da a) ad f).
3. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

## **Articolo 9 - Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s.**

1. L'Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s., istituito nell'ambito dei Servizi Tecnici del ~~Comune di Lompon~~, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione. In particolare tale Ufficio ha il compito di:

- ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
- inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
- inviare copia dei verbali, per estratto, ai soggetti richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
- archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.l.p.s.;
- organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- creare, realizzare ed aggiornare un sito web contenente tutte le informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
- raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
- verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

## **Articolo 10 - Spese di funzionamento della Commissione**

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

2. Agli eventuali componenti della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 3, aggregati in qualità di esperti esterni e scelti fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura pari all'indennità riconosciuta al Consigliere Comunale per le sedute di Commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001), le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione sono poste, ove dovute, a carico del soggetto che ne chiede l'intervento.

4. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", secondo le modalità stabilite successivamente con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.

5. L'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda di cui al precedente articolo 8.

## **Articolo 11 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.